



AREA TECNICA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA VERDE PUBBLICO

SETTORE AMBIENTE

**CUSTODIA, MANTENIMENTO E
CURA DEI CANI RANDAGI
PROVENIENTI DAL CANILE
SANITARIO INTERCOMUNALE E
RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE
TRIENNIO 2022/2025**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 6 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 8 – SUBAPPALTO

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO NEL
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI O MANCATO RISPETTO
DEI TERMINI

ART. 10 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONTRATTO

ART. 11 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO
AGGIUDICATARIO

ART. 12 – CASI DI RISOLUZIONI DI CONTROVERSIE MINORI

ART. 13 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 14 – FALLIMENTO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 15 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

CAPO 3

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 16 – TERMINI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

ART. 17 – ANTICIPAZIONI

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

CAPO 4

CAUZIONI, GARANZIE ED OBBLIGHI

ART. 19 – GARANZIA PROVVISORIA

ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. 21 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

ART. 22 – ASSICURAZIONE A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 23 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 25 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 26 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 27 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

ART. 28 – PIANI PER LA SICUREZZA

ART. 29 – ASSOLVIMENTO COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

CAPO 6

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE FINALI

ART. 30 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

ART. 31 – FORO COMPETENTE

ART. 32 – CLAUSOLA FINALE

CAPO 7

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO, DIREZIONE TECNICA E MANODOPERA

ART. 33 – RECAPITI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 34 – PERSONALE

ART. 35 – SCIOPERI

ART. 36 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

CAPO 8

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 37 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 38 – INDEROGABILITÀ NEI TERMINI DI ESECUZIONE

CAPO 9

VIGILANZA, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI

ART. 39 – VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 40 – PENALITÀ

TITOLO II - DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO 10

PRESTAZIONI ED ATTIVITÀ

ART. 41 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI

ART. 42 – PRESA IN CARICO DEI CANI

ART. 43 – SENSIBILIZZAZIONE ALL'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI

ART. 44 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 45 – CONTROLLI

ART. 46 – REQUISITI MINIMI

ART. 47 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 48 – SERVIZI VETERINARI

TITOLO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1 *NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO*

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il contratto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi non di proprietà privata, provenienti dal canile sanitario intercomunale di via Resega, rinvenuti sul territorio del Comune di Borgomanero e di quelli già eventualmente presenti nell'attuale canile rifugio affidatario del servizio.

Il numero di cani potrà variare in più o in meno, a seconda del numero di catture effettuate dal gestore del canile sanitario e di adozioni, senza che l'affidatario del servizio possa sollevare obiezioni.

Il servizio sopra descritto, presso la struttura nella disponibilità del soggetto aggiudicatario, comprende anche, come meglio specificato all'art. 38:

- a) le cure sanitarie e di benessere prestate ai medesimi, svolti ai sensi della Legge 281/91. A tal fine, la struttura nella disponibilità del soggetto aggiudicatario dovrà essere conforme alle norme igienico-sanitarie nazionali e della regione in cui la struttura ha sede;
- b) l'acquisto di farmaci e interventi sanitari che il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare ai cani randagi tenuti in custodia.

Sono da ritenersi incluse le spese di smaltimento delle spoglie animali di eventuali cani deceduti nella struttura durante il soggiorno.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del presente appalto è di tre anni (36 mesi) naturali e consecutivi decorrenti dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2025, salvo recesso anticipato delle parti.

È esclusa qualsiasi rinnovazione tacita del servizio.

La durata del contratto potrà essere prorogata, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo gestore, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto attualmente in corso ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto a base di gara, riferito all'intera durata del servizio pari a 36 mesi, ammonta ad € 16.875,00 (€ 5.625,00/anno) oltre ad € 855,00 (€ 285,00/anno) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per complessivi € 17.730,00 oltre IVA.

L'importo mensile è determinato dal numero di cani presenti in canile moltiplicato per l'importo giornaliero offerto nel relativo periodo.

L'importo giornaliero posto a base d'asta è così determinato:

€ 3,50/ giorno per i primi 60 giorni
€ 3,00/ giorno dal 61° giorno in poi

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma

12, del D.lgs. 50/2016.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

Con riferimento e ad integrazione di quanto stabilito nella seguente parte tecnica, i suddetti costi a base di gara devono intendersi onnicomprensivi di tutti i costi inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

Resta inteso che sarà liquidato l'importo relativo ai cani effettivamente presenti nella struttura per il tempo di permanenza e che nulla sarà dovuto nel caso in cui nessun cane sarà ricoverato.

ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, nonché delle norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia, anche se soci di cooperative.

Oltre al presente capitolato speciale d'appalto, la normativa di riferimento è quindi la seguente:

NORMATIVA GENERALE

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12/04/2006 n. 163”, di seguito denominato “Regolamento”, per gli articoli rimasti in vigore;
- D.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.lgs. 18/08/2006, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- Determinazioni e provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di seguito denominata “ANAC”.

NORMATIVA SPECIFICA

- Legge 14/08/1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale 13/4/1992, n. 20 “Istituzione dell'anagrafe canina”;
- Legge Regionale 26/7/1993, n. 34 “Tutela e controllo animali d'affezione”;
- D.P.G.R. n. 4359 dell'11/11/1993 “Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale “Tutela degli animali d'affezione”.
- Ministero della Salute – Circolare 14 maggio 2001, n. 5 “Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281”
- Legge 19.07.2004 n. 18 – “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della L.R. 13.04.1992 n. 20”;

- Legge 20.07.2004 n. 189 – “Divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Legge Regionale n. 9 del 04 luglio 2005 – “Modifiche alla L.R. 18/2004”;
- Regolamento Parlamento Europeo e Consiglio UE 1069/2009/Ce – “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale – Abrogazione del Regolamento 1774/2002/Ce”;
- Accordo Conferenza Unificata 07/02/2013 – “Sottoprodotti di origine animale – Linee Guida per l’applicazione del Regolamento 1069/2009/Ce
- D.L.gs 01/10/2012, n. 186 – “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme relative ai sottoprodotti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/Ce” – Abrogazione D.L.gs 21/02/2005, n. 36.

Si intendono altresì applicate tutte le Leggi nazionali e regionali, Decreti, ordinanze, linee guida, circolari, indicazioni operative, chiarimenti e note esplicative non espressamente sopra elencate emanate e vigenti in materia dallo Stato, dalla Regione Piemonte nonché dalla ASL.

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto stipulato tra le parti, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato speciale d’appalto.

ART. 6 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico del soggetto aggiudicatario, senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, nonché le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sul servizio oggetto dell’appalto.

Il presente contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) la quale è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa.

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto avverrà mediante piattaforma MePA – Consip.

Nel contratto sarà dato atto che il soggetto aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente capitolato speciale. Se il soggetto aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, la stazione appaltante procederà ad una nuova aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare l’inizio del servizio anche in pendenza del perfezionamento del contratto, ai sensi del D.L.gs 50/2016.

Ove, nel termine sopra fissato, il soggetto aggiudicatario non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questa stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e pretendere, inoltre, a titolo di penalità, una somma pari all’ammontare già stabilito, per la cauzione definitiva, da riscuotersi secondo le normative

vigenti in materia sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato senza pregiudizio di eventuali ulteriori azioni nel caso la somma prestata dovesse risultare insufficiente.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto di cui all'art. 80 del "Codice dei Contratti Pubblici".

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del soggetto aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e delle schede di intervento per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Il soggetto aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediato inizio del servizio.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

È altresì vietato il totale subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.

Il subappalto è concesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, fino ad un massimo del 50% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 105 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, oppure nell'ipotesi che il minimo di 5 posti chiesti non sia più sufficiente e che il soggetto affidatario non abbia la possibilità di disporre di nuovi.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto medesimo per colpa grave dell'appaltatore, così come disposto alla lettera d) del seguente art. 9.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente all'emissione delle fatture.

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Qualora si accerti l'insorgenza di uno dei casi di decadenza sotto specificati, la stazione appaltante potrà promuovere l'avvio della procedura di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, il quale notifica al soggetto aggiudicatario l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla data di notifica.
2. Sono dovuti dal soggetto aggiudicatario i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
3. Oltre agli eventuali inadempimenti contrattuali accertati dalla stazione appaltante, nella fattispecie dalla divisione tecnica, nel corso dello svolgimento del servizio, a mero titolo esemplificativo, indicativo e non esaustivo, è considerato inadempimento che legittima l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1^a del presente articolo, il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - a) mancata assunzione del contratto nella data stabilita ovvero mancata presentazione nel giorno stabilito per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato;
 - b) accertata totale insolvenza verso le maestranze od istituti assicurativi (INPS, INAIL,

- etc.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati e documentate alla Stazione Appaltante;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) applicazione di n. 5 (cinque) penalità riguardanti compiti di natura amministrativa o n. 3 (tre) penalità riguardanti il mantenimento e/o benessere degli animali, di cui all'art. 37 del presente capitolato, nel periodo di un trimestre;
 - f) mancata costituzione e/o chiusura dell'ufficio operativo;
 - g) mancata costituzione, mancato mantenimento dei recapiti o mancata comunicazione di modifiche entro un periodo superiore a 10 (dieci) giorni;
 - h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i. o delle ingiunzioni fatte al riguardo dalla divisione tecnica;
 - i) mancato rispetto di quanto stabilito in merito alla "Tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dell'art. 3 punto 9.bis della Legge 136/2010.
4. È considerato altresì mancato rispetto dei termini, che legittima l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1^a del presente articolo, il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
- a) maltrattamento degli animali o provocata sofferenza senza motivo;
 - b) sospensione del servizio a causa di inadeguatezza della struttura, accertata a seguito di ispezione dei competenti organi ASL;
 - c) sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 12 (dodici) ore senza un giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del soggetto aggiudicatario e regolarmente documentati alla Stazione Appaltante;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
 - e) inadempimento alle disposizioni impartite dalla divisione tecnica riguardo al servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - f) mancanza di personale ed attrezzatura adeguata;
 - g) non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo delle attrezzature utilizzate.
5. Il contratto è altresì risolto, in caso di perdita da parte del soggetto aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione degli interventi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 10 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONTRATTO

La decadenza del contratto verrà dichiarata dal dirigente dell'Area Tecnica mediante apposito provvedimento amministrativo.

Eventuali danni o spese derivanti alla Stazione Appaltante per colpa del soggetto aggiudicatario sono a carico di quest'ultimo.

La Stazione Appaltante non è obbligata o tenuta ad assumere il personale già alle dipendenze del soggetto aggiudicatario.

La garanzia definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario dichiarato decaduto verrà

incamerata dalla Stazione Appaltante.

ART. 11 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora il soggetto aggiudicatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere - a titolo di penale - tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 12 – CASI DI RISOLUZIONI DI CONTROVERSIE MINORI

Per le controversie minori inerenti i servizi il cui importo non supera i 5.000,00 € (cinquemila//00 euro) verrà demandata la soluzione ad un unico arbitro individuato, con successivo atto amministrativo, in una figura pubblica (ad es. Giudice di Pace, Pretore, etc.).

Nel merito, per controversie minori si intende:

- applicazione delle penalità;
- esecuzione dei servizi;
- modalità di svolgimento dei servizi;
- servizi sostitutivi;
- quanto altro non previsto nel precedente articolo, nel limite dell'importo indicato al comma 1^a del presente articolo.

ART. 13 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

È vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art 106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 110 del D.lgs.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni o servizi pubblici, alla gestione delle o dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 14 – FALLIMENTO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento del soggetto aggiudicatario, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall'art. 48, comma 18, o dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, comma 19, del D.L.gs 50/2016.

ART. 15 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e/o della ragione sociale del soggetto aggiudicatario devono essere prontamente comunicate alla Stazione Appaltante, corredate da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata apportata, in particolare dall'atto notarile deve risultare che il soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui al precedente comma, la Stazione

Appaltante continua a riconoscere il soggetto aggiudicatario, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

CAPO 3 ***DISCIPLINA ECONOMICA***

ART. 16 – TERMINI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dell'appalto deve intendersi a corpo.

Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato su presentazione di regolari fatture le quali saranno emesse a scadenza **trimestrale posticipata**, trasmesse esclusivamente in formato elettronico come da disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 03/04/2013, n. 55 e s. m. ed i. e pertanto, con decorrenza 31 marzo 2015 e corrisposte entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento previo controllo della regolarità contributiva, ai sensi del Decreto del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007 e successiva Circ. Ministeriale 05/02/2008, n. 5.

Inoltre, il pagamento del corrispettivo di appalto è subordinato all'accertamento e all'attestazione del Responsabile del Servizio competente che le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione.

Il ritardato pagamento per causa dell'appaltatore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte dell'appaltatore.

Ogni fattura **trimestrale** dovrà essere così formulata:

1. n. ___ cani presenti x € ___/giorno (primi 60 giorni) = _€ _
2. n. ___ cani presenti x € ___/giorno (dal 61° giorno) = _€ _
3. oneri per la sicurezza: € 71,25

ART. 17 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1^a, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

CAPO 4 ***CAUZIONI, GARANZIE ED OBBLIGHI***

ART. 19 – GARANZIA PROVVISORIA

La Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 50/2016, ai sensi del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, entrato in vigore dal 17 luglio 2020.

ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di "garanzia definitiva", pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il

ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 6 (sei) mesi oltre il termine previsto di durata dell'appalto; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.
3. Scaduto il contratto, ultimati tutti gli interventi, compiuta ed accettata la liquidazione di tutte le fatture relative agli interventi eseguiti, emesso il certificato di regolare esecuzione di ogni intervento, definita ogni pendenza, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati delle varie liquidazioni; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della stazione appaltante di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 21 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'importo della garanzia definitiva è ridotto al 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee indicate nel suddetto articolo.

ART. 22 – ASSICURAZIONE A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 il soggetto aggiudicatario è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e termina alla data di fine del servizio; **le stesse polizze devono inoltre espressamente recare il vincolo a favore della Stazione Appaltante** e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA e deve prevedere la copertura dei danni causati da errori derivanti da

omissioni di cautele o di regola dell'arte.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 **specificata per il presente appalto**, e deve:

1. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nei locali oggetto dell'appalto e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
2. prevedere la copertura dei danni biologici;
3. prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso all'immobile, i dipendenti comunali ed il pubblico.

La garanzie di cui al presente articolo, prestate dal soggetto aggiudicatario coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 103, comma 10, nonché dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione del servizio.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il soggetto aggiudicatario dovrà sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire, per tutta la durata dell'appalto, le maestranze necessarie per l'esecuzione del servizio di che trattasi. Dovrà altresì garantire l'assistenza continua da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate al servizio da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica, così come specificato nei seguenti articoli.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione del servizio per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Il soggetto aggiudicatario rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Tutti le attrezzature utilizzate dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto aggiudicatario, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i. è obbligato:

- a) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- b) ad utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della sopra citata legge;
- c) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alle disposizioni in esame.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

ART. 25 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente atto, a pena della improcedibilità dell'affidamento dell'appalto, deve essere firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria ed allegato al contratto.

CAPO 5 ***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA***

ART. 26 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per il servizio richiesto.

L'affidatario del servizio dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario del servizio. A riguardo l'affidatario del servizio conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.L.gs 81/2008 e s. m. ed i., nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario del servizio.

ART. 27 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato per il servizio in appalto fornito al soggetto aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.
2. Il soggetto aggiudicatario non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
3. Il soggetto aggiudicatario ha facoltà di chiedere prescrizioni scritte riguardo le procedure. Nel caso in cui le prescrizioni richieste non venissero applicate, la Stazione appaltante considererà il mancato rispetto di tali norme grave negligenza, contravvenzione ai patti e grave irregolarità nell'esecuzione degli interventi.
4. Tessera di riconoscimento: come disposto dalla Legge 03 agosto 2007, n. 123 e s.m.i., i lavoratori delle imprese appaltatrici devono indossare una tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente:

- generalità del lavoratore e data di assunzione;
- indicazione del datore di lavoro.

La mancata presenza del cartellino potrà comportare, nei casi di reiterata violazione, l'allontanamento del lavoratore e l'eventuale segnalazione dell'affidatario all'ASL competente.

ART. 28 – PIANI PER LA SICUREZZA

I contenuti del D.lgs. 81 del 2008 e s.m.i. sono integralmente e pienamente recepiti nel presente capitolato d'appalto.

Gli oneri relativi alla sicurezza riguardano le fasi esecutive individuate dall'analisi dei rischi come significative per situazioni di particolare pericolo o le operazioni di diversa tipologia esecutiva, da realizzarsi in modo complementare, che precludono attività di sorveglianza o che, per i dispositivi e per gli accorgimenti occorrenti di sicurezza, rallentano l'andamento dell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione del servizio, deve consegnare alla Stazione Appaltante il POS (Piano Operativo Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dell'esecuzione del servizio, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza. I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono quelli previsti dal sopracitato D.L.gs 81/08 e s. m. ed i.

Il Piano Operativo di Sicurezza fa parte integrante del contratto di appalto, per cui gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Piano è messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel luogo del servizio, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'appaltatore.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale gli obblighi in materia di sicurezza, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Tutti gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale, pertinenti alla sicurezza fisica dei lavoratori nel luogo del servizio, sono a carico dell'appaltatore.

Si precisa che, qualora vi sia un subappalto rientrando nei disposti del D.L.gs 81/08 per cui viene richiesto il Piano di Sicurezza, il subappaltatore potrà iniziare il servizio solo dopo la redazione del Piano di Sicurezza e dopo l'approvazione dei POS da parte dell'Amministrazione.

ART. 29 – ASSOLVIMENTO COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

- a. Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare alla Stazione Appaltante almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria ditta, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.L.vo 81/2008.
- b. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, il soggetto aggiudicatario dovrà esibire almeno:
 - iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o

autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 81;

- documento unico di regolarità contributiva *di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007*;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 81 e s.m.i.

Richiami all'Allegato XVII, punto 1:

- ALL. XVII, punto 3

c. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.L.vo 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente* previsti dal D.L.vo 81/2008;
5. documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
6. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto.

CAPO 6

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE FINALI

ART. 30 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Il soggetto aggiudicatario è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane a carico del soggetto aggiudicatario e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 09/04/2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di Sicurezza" - e s.m.i., ivi compreso il controllo sulla osservanza da parte dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Il soggetto aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

È obbligatorio comunicare il nominativo del medico veterinario competente e del direttore tecnico della Struttura.

È espressamente escluso, a qualsivoglia titolo, ogni rapporto di dipendenza fra il Comune di Borgomanero e gli operatori il quale resta, a tutti gli effetti, in capo al soggetto aggiudicatario che assume nei confronti del Comune di Borgomanero l'esclusiva veste di affidataria del servizio.

Gli operatori impiegati, pertanto, risponderanno del loro operato al soggetto aggiudicatario, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il

contratto.

ART. 31 – FORO COMPETENTE

Per ogni altra controversia che insorga la competenza giudiziaria sarà riservata in ogni caso al foro di Novara, fatta eccezione per le controversie minori di cui all'art. 12 del presente capitolato.

ART. 32 – CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato d'appalto, unitamente alla lettera d'invito, al contratto sottoscritto sulla piattaforma MePA ed alla determina di aggiudicazione, costituisce integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. La stipula del contratto per il servizio di cui al presente appalto si intende effettuata, per mezzo di sottoscrizione dei documenti sopra riportati, a seguito della lettera di comunicazione di affidamento inviata dalla stazione appaltante all'affidatario del servizio.

L'Affidatario ha preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, e dichiara quindi di approvarle singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, conviene che qualunque modifica del presente capitolato non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente capitolato si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e, pertanto, sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.

CAPO 7

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO, DIREZIONE TECNICA E MANODOPERA

ART. 33 – RECAPITI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio, delle persona o dei sotto citati recapiti, deve essere comunicata - entro 3 (tre) giorni dal suo avvenimento - alla Stazione appaltante.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per l'intera durata del contratto:

- a) *telefono cellulare*: dovrà garantire la propria reperibilità giornaliera;
- b) *telefono fisso* presso l'ufficio operativo: dovrà essere garantita la ricezione di chiamate presso la postazione telefonica fissa tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- c) *fax*: dovrà essere garantita la ricezione di fax 24 ore su 24. La ricezione dovrà essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in particolare nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
- d) *posta elettronica*: la casella di posta elettronica dovrà essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in orario lavorativo d'ufficio
- e) *PEC*: posta elettronica certificata ove ricevere comunicazioni ufficiali inerenti l'appalto.

ART. 34 – PERSONALE

1. Ogni incombenza riguardante il servizio in oggetto verrà svolta dal personale dipendente del soggetto aggiudicatario, il quale rimarrà alle esclusive dipendenze del soggetto aggiudicatario e non dovrà avere rapporti di alcun genere con la Stazione Appaltante.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando la stessa estranea al rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso appaltatore e i suoi dipendenti. Non potranno essere posti a carico della Stazione Appaltante, né formare oggetto di rivendicazione, eventuali adeguamenti e/o aumenti contrattuali che nel frattempo dovessero realizzarsi nell'ambito del rapporto di lavoro tra il soggetto aggiudicatario ed i propri dipendenti.
3. L'impiego di personale idoneo per numero, qualifica e capacità di servizio dovrà essere funzionale ai servizi oggetto del presente appalto, a seconda delle necessità e degli eventuali turni di servizio, affinché lo stesso risulti svolto in maniera efficiente e razionale.
4. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, all'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che è adibito all'esecuzione del servizio appaltato, indicando per ciascuno il nome ed il cognome, allegando copia del libretto di lavoro e del nulla osta all'assunzione rilasciato dalle competenti autorità o copia del contratto d'opera; il soggetto aggiudicatario dovrà altresì provvedere a tener aggiornata detta lista rendendo tempestivamente edotta la stazione appaltante delle variazioni intervenute. Su richiesta della Stazione Appaltante, il soggetto aggiudicatario deve fornire la prove che il personale è correttamente a libro paga, l'elenco giornaliero delle presenze, la denuncia annuale delle retribuzioni soggette a contribuzione e la denuncia dei contributi al servizio sanitario utilizzando i moduli previsti per legge.
5. La Stazione Appaltante ha la facoltà di ordinare, per giustificati motivi, la sostituzione del personale addetto al servizio, senza che a tale scopo debba la stessa corrispondere indennizzi di alcun genere.
6. È fatto assoluto divieto assumere personale dipendente che abbia riportato condanne e/o patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisioni di animali.
7. Il soggetto aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare alla Stazione Appaltante e/o a terzi.
8. Tutto il personale impiegato nelle operazioni di cura dei cani deve essere adeguatamente formato e continuamente aggiornato in relazione alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. Ogni operatore, pertanto, deve dimostrare di essere a conoscenza dei criteri di comportamento da tenere con gli animali nonché delle corrette procedure di intervento in tutte le operazioni che gli competono.
9. Il soggetto aggiudicatario dovrà rispondere per i suoi dipendenti che non osservassero modi seri o cortesi o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole con gli utenti nei giorni ed orari di visita al canile.
10. La Stazione Appaltante potrà inoltre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, richiedere alla ditta **il Certificato del Casellario Giudiziale** dei dipendenti incaricati del servizio.
11. In caso di violazione di tali obblighi, previa comunicazione al soggetto aggiudicatario delle inadempienze denunciate all'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di operare una ritenuta a garanzia che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa sia stata posta in regola.

12. Sarà obbligo del soggetto aggiudicatario adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori. Resta inteso che egli assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, sollevando la Stazione Appaltante.
13. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli ispettori del lavoro o degli uffici provinciali del lavoro, per assicurarsi che da parte del soggetto aggiudicatario siano osservate le prescrizioni sopraindicate.

I suddetti obblighi nonché le disposizioni di cui al successivo art. 36 vincolano il soggetto aggiudicatario indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa, anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

ART. 35 – SCIOPERI

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà darne avviso con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.

Qualora la comunicazione fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine saranno applicate le penalità di cui al successivo rubricato "Penali".

ART. 36 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, in particolare:

- a) si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge ed eventuali accordi integrativi di categoria della Provincia di Novara, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione o rinnovo.
- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica al soggetto aggiudicatario l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al soggetto aggiudicatario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

CAPO 8

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 37 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire gli interventi attenendosi alle disposizioni previste

nel presente capitolato speciale d'appalto.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro a loro riferito e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se lo stesso non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario del servizio è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane a carico dell'affidatario, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di Sicurezza" - e ss. mm. ed ii., ivi compreso il controllo sulla osservanza da parte dei mezzi di protezione messi a loro disposizione. A tal fine l'affidatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui all'art. 33 del presente capitolato d'appalto.

L'affidatario del servizio sarà altresì:

- tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato d'appalto;
- responsabile del controllo del personale inviato presso le proprietà comunali; il personale incaricato dovrà essere provvisto, al momento di inizio del servizio, di tutto il materiale necessario all'espletamento del servizio.

L'affidatario, inoltre, dovrà presentare – prima dell'inizio del servizio – l'elenco nominativo del personale che intende inviare per lo svolgimento del servizio. Lo stesso prenderà gli opportuni provvedimenti per far fronte alle sostituzioni per assenza dovuta ad impedimento o ferie, fornendo all'Amministrazione Comunale le indicazioni necessarie.

Al fine di garantire uniformità e continuità del servizio l'affidatario si impegna a fornire sempre lo stesso personale; eventuali rotazioni o sostituzioni dovranno essere sempre comunicate per iscritto all'Amministrazione entro 24 (ventiquattro) ore, motivandone le cause.

Resta espressamente escluso a qualsivoglia titolo ogni rapporto di dipendenza fra la stazione appaltante e gli operatori che resta, a tutti gli effetti, in capo all'affidatario del servizio il quale assume, nei confronti della stazione appaltante, l'esclusiva veste di affidataria del servizio. Gli operatori impiegati, pertanto, risponderanno del loro operato all'affidatario, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

ART. 38 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Divisione Tecnica o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

2. l'esecuzione di accertamenti integrativi che il soggetto aggiudicatario ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione del servizio di che trattasi;
3. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario comunque previsti dal presente capitolato o dal contratto;
4. le eventuali controversie tra il soggetto aggiudicatario ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
5. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il soggetto aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

CAPO 9

VIGILANZA, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI

ART. 39 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del soggetto aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto.

Il servizio sarà comunque esercitato sotto il controllo diretto della divisione tecnica la quale potrà, in proprio o a mezzo di altro personale, disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti, ecc. (anche a campione) delle attrezzature e di quanto altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a fornire al funzionario responsabile tutta la collaborazione e tutti i chiarimenti necessari, oltre la relativa eventuale documentazione.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazioni di un dovere del soggetto aggiudicatario per l'efficiente gestione del servizio e/o di ogni e qualsiasi altro dovere derivante allo stesso dal presente capitolato, nonché violazione di norme di legge o regolamenti che possano condurre a disservizi, la divisione tecnica contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a 3 (tre) giorni per eventuali giustificazioni.

Se il soggetto aggiudicatario non provvede a giustificarsi ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Dirigente responsabile applicherà le penalità di cui al successivo articolo.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non ottemperi a riguardo, la Stazione Appaltante potrà provvedere a farli eseguire ad altro soggetto, addebitando al soggetto aggiudicatario oneri ed eventuali maggiori spese, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni.

ART. 40 – PENALITÀ

Le infrazioni ai patti contrattuali, da accertarsi nei modi indicati nel precedente art. 39 – “Vigilanza e Controllo”, daranno luogo a contestazione nonché all'applicazione delle seguenti penalità:

1. € 350,00 (euro trecentocinquanta//00) per maltrattamento degli animali, unitamente a denuncia penale alle competenti autorità;
2. € 200,00 (euro duecento//00) per mancata alimentazione giornaliera dei soggetti ricoverati;
3. € 100,00 (euro cento//00) per insufficiente alimentazione giornaliera dei soggetti ricoverati;
4. € 100,00 (euro cento//00) per mancata attività di sgambatura giornaliera;

5. € **50,00** (euro cento//00) per insufficiente attività di sgambatura giornaliera;
6. € **150,00** (euro centocinquanta//00) per la mancata pulizia giornaliera dei box e/o la mancata disinfestazione della struttura;
7. € **100,00** (euro cento//00) per l'insufficiente pulizia giornaliera dei box e/o l'insufficiente disinfestazione della struttura;
8. € **100,00** (euro cento//00) per mancata cremazione, a norma di legge, delle spoglie dei cani deceduti;
9. € **50,00** (euro cinquanta//00) per il mancato utilizzo di mezzi ed attrezzature non idonee o per la mancata tenuta dei registri;

L'applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del competente ufficio comunale, attraverso comunicazione all'affidatario del servizio inoltrata a mezzo PEC.

In caso di:

- applicazione della predetta penale, l'importo relativo sarà detratto dall'importo delle fatture immediatamente successive alla rilevazione dell'inadempienza e/o mediante corrispondente incameramento sulla garanzia definitiva;
- grave inadempimento, la stazione appaltante, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pari al doppio dei valori sopra fissati, seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito;
- ripetute inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, regolarmente contestate mediante l'invio di comunicazione a mezzo PEC, la Stazione Appaltante avrà la facoltà, salvo ogni altra maggiore azione, di risolvere anticipatamente il contratto e di addebitare al soggetto aggiudicatario inadempiente le spese sostenute con altra ditta se risultassero superiori a quanto offerto.

TITOLO II **DISPOSIZIONI TECNICHE**

CAPO 10 **PRESTAZIONI ED ATTIVITÀ**

ART. 41 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI

Il soggetto aggiudicatario eseguirà i servizi previsti come di seguito indicati:

PRESTAZIONI TECNICHE:

1. ricovero, cura e mantenimento dei cani nelle migliori condizioni igienico-sanitarie, nel rispetto e nella tutela della loro dignità, assicurandogli buone condizioni di vita all'interno del canile;
2. alimentazione giornaliera dei soggetti ricoverati con alimento secco a base di crocchette ed acqua sempre pulita, fatta salva l'alimentazione specifica eventualmente indicata dal veterinario;
3. somministrazione di cure e/o terapie prescritte dal veterinario e non derivanti da automedicazione, ovvero assistenza igienico-sanitaria con personale qualificato;
4. attività di sgambatura giornaliera, anche più volte al giorno, usufruendo di apposita area;
5. pulizia giornaliera, mediante lavaggio e disinfezione dei box destinati ad ospitare i cani;
6. disinfestazione periodica della struttura e dei box dai parassiti;

7. trattamenti antiparassitari periodici e su necessità direttamente sui cani;
8. vaccinazioni settivalente annuale;
9. profilassi mensile contro la filaria nel periodo preposto;
10. toelettatura dei cani secondo necessità;
11. comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica nonché di ogni altra notizia di particolare rilevanza;
12. smaltimento delle spoglie dei cani deceduti secondo le indicazioni del servizio veterinario competente e le modalità prescritte dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per zona;
13. adeguamento della propria struttura alle eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia.

PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE:

1. tenuta registri di carico e scarico animali, da consegnarsi trimestralmente con la fattura;
2. compilazione ed aggiornamento scheda di comportamento di ogni animale corredata da documentazione fotografica, da consegnare periodicamente aggiornata al competente ufficio comunale; la scheda dovrà altresì contenere il nome, la razza, il sesso, le principali caratteristiche del mantello, la data di ingresso, di affido temporaneo, di adozione a distanza o definitiva, di morte e quant'altro interessi la vita del singolo animale;
3. redazione di un prospetto informativo (database) con rendicontazione trimestrale degli animali, dal quale risulti il numero complessivo dei cani ospitati, dei cani entrati, deceduti, affidati e/o adottati e/o restituiti ad un eventuale proprietario,
4. redazione di certificato veterinario relativo allo stato di salute di ogni cane;
5. presentazione delle schede di affidamento cani debitamente sottoscritte dal veterinario;
6. cremazione, a proprie spese, delle spoglie dei cani che dovessero morire con trasmissione del relativo verbale;
7. comunicare il decesso di un cane entro le 24 ore mediante trasmissione della relativa documentazione a mezzo e-mail;
8. comunicare le adozioni entro 5 giorni, mediante trasmissione della relativa documentazione a mezzo e-mail;
9. promozione per l'affidamento e/o adozione dei cani.

Nel canile dovrà comunque essere garantito l'accesso alle Associazioni di volontariato animaliste ai sensi della Legge n. 281/91, come meglio disciplinato al successivo art. 44 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 42 – PRESA IN CARICO DEI CANI

1. Il servizio di cattura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale è attuato dalla Stazione Appaltante attraverso il gestore del canile sanitario comunale.
2. La presa in carico del cane è comprovata mediante annotazione su apposito registro. Il soggetto aggiudicatario potrà accettare la consegna di cani solo da parte del gestore del canile sanitario o dietro richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante.
3. I cani dovranno essere prelevati dall'attuale canile rifugio a cura del soggetto aggiudicatario, entro una settimana dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio e trasportati con mezzi idonei nella nuova sede, qualora diversa dalla precedente.

ART. 43 – SENSIBILIZZAZIONE ALL'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI

Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna ad effettuare l'apertura del canile per la

massima visibilità esterna, comunicando l'articolazione dei giorni e degli orari che, comunque, dovranno prevedere l'apertura diurna per almeno 3 (tre) giorni alla settimana (dei quali uno deve essere il sabato), per un minimo di 9 (nove) ore complessive.

All'esterno del canile rifugio dovrà essere ben visibile l'orario di apertura della struttura per gli utenti del Comune di Borgomanero nonché eventuali avvisi pubblicitari relativi a campagne di adozione organizzate dalla Stazione Appaltante.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a favorire la sollecita collocazione dei cani presso privati che ne facciano richiesta e consegnare agli stessi gli appositi moduli da compilare e riconsegnare ai competenti uffici comunali nonché al Servizio Veterinario dell'ASL NO.

ART. 44 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il soggetto aggiudicatario acconsente che, negli orari di apertura del canile stabiliti in base alle disposizioni di cui al precedente articolo, possano accedere alla struttura i volontari delle associazioni individuate dal Comune che ne faranno richiesta, i quali saranno autorizzati ad effettuare attività all'interno del canile, con l'intento di incoraggiare la socializzazione, di garantirne l'attività motoria e favorirne l'adozione.

I volontari delle associazioni, nell'espletamento del loro servizio, dovranno scrupolosamente attenersi al regolamento interno della struttura nonché alle regole e disposizioni vigenti nella stessa impartite dal soggetto aggiudicatario.

I volontari non potranno in alcun modo assumere iniziative personali circa la gestione dei cani a loro affidati all'interno del canile rifugio, ma dovranno seguire le disposizioni impartite dal soggetto aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario consentirà ai volontari la conduzione dei cani nelle apposite aree di sgambatura.

Qualora i volontari dovessero tenere comportamenti non consoni alle regole ed alle disposizioni interne alla struttura, violare ripetutamente il regolamento interno o avere un comportamento irrispettoso verso il gestore o verso l'Amministrazione Comunale potranno essere allontanati dalla struttura dal gestore stesso, previa segnalazione al Comune.

È a totale discrezione del soggetto aggiudicatario la scelta del nominativo dei volontari da accogliere in canile.

ART. 45 – CONTROLLI

Il personale della Stazione Appaltante e/o dell'ASL di competenza possono effettuare controlli di norma durante gli orari di apertura del canile; nel caso di segnalazioni urgenti ed emergenze, i controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento e quindi il soggetto aggiudicatario dovrà consentire l'accesso ai box per i controlli sugli animali e sulle condizioni di agibilità dei locali.

Eventuali dinieghi ritenuti non validamente motivati potranno essere causa di risoluzione contrattuale.

ART. 46 – REQUISITI MINIMI

Per poter partecipare alla gara è necessario che il soggetto aggiudicatario svolga le prestazioni previste dal servizio in apposita struttura avente la destinazione a "rifugio per cani" munita di idonei certificati e/o autorizzazioni sanitarie e veterinarie rilasciate dall'ASL competente per territorio, che abbia un numero di posti non inferiori a 5 (cinque) da destinare ai cani catturati sul territorio del Comune di Borgomanero e che le convenzioni in essere con altri Enti non pregiudichino il raggiungimento massimo della capienza, la quale dovrà rispettare la capienza massima autorizzata dalla competente ASL o comunque non dovrà essere superiore al limite previsto dalla Legge Regionale 34/93.

Resta inteso che, qualora la Stazione Appaltante ne avesse esigenza, la struttura dovrà essere in grado di mettere a disposizione altri posti eventualmente necessari.

Il canile dovrà essere strutturato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia, prevedendo materiali e dimensioni dei box tali da consentire il benessere e la libertà di movimento degli animali ospitati.

La struttura dovrà altresì ricadere nel territorio di competenza dell'ASL NO al fine di poter adempiere a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D.P.G.R. 11 novembre 1993 il quale prevede che i rifugi per animali sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL (ex UU.SS.SS.LL. - Unità Socio Sanitarie Locali) mediante sopralluoghi con periodicità trimestrale, fermo restando che i veterinari responsabili dell'osservazione sanitaria operano per conto dei comuni sui quali hanno competenza territoriale.

ART. 47 – OBBLIGHI E DIVIETI

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a:

1. assicurare, in qualsiasi momento, l'ospitalità per un numero di cani non inferiore a 5;
2. garantire la limitazione delle nascite mediante la separazione dei cani per sesso e per età;
3. adeguare, in tempi brevi, la propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di randagismo;
4. assicurare il rispetto delle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali o sensibili riguardanti gli adottanti o gli eventuali proprietari degli animali;
5. assicurare le prestazioni avvalendosi di almeno 2 (due) operatori addetti ai servizi, qualificati ed appositamente addestrati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - attestato di partecipazione a corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti, rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria o dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
 - esperienza lavorativa di almeno un anno svolta negli ultimi cinque anni, nelle attività di gestione di strutture analoghe, quali canili pubblici o privati e/o allevamenti di cani, debitamente documentata.
6. indicare al momento della stipulazione del contratto la persona abilitata a tenere i rapporti con l'Ufficio comunale competente; detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione di canili pubblici o privati e/o allevamenti di cani, rilevabile da apposito curriculum personale;
7. assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;
8. accettare eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dalla Stazione Appaltante dalla competente ASL NO per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso. Le modifiche comportanti aggravii organizzativo - gestionali daranno luogo ad equo adeguamento del corrispettivo.

È fatto assoluto divieto di:

1. trasferire e/o ricoverare presso altri canili rifugio i cani provenienti dalla Stazione Appaltante senza autorizzazione scritta;
2. affidare cani a privati senza la compilazione di tutta la relativa documentazione prevista dalla vigente normativa in materia;
3. accogliere cani non provenienti dal canile sanitario di Borgomanero e non catturati sul territorio comunale di Borgomanero o non più voluti dai proprietari, con spese a carico della Stazione Appaltante;
4. sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi comprovati ed autorizzati dal

competente Servizio Veterinario, da eseguirsi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari;

5. mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, ricorrendo a violenze, percosse, sevizie ed ogni altro genere di pratica che causi loro malessere o sofferenza;
6. tenere i cani in spazi angusti, non adatti alle dimensioni di ogni animale, privi di acqua e/o cibo;
7. tenere i cani legati alla catena;
8. detenere animali in numero maggiore a quello prescritto nell'autorizzazione amministrativa e sanitaria.

ART. 48 – SERVIZIO VETERINARIO

È altresì a carico del soggetto aggiudicatario il servizio di assistenza veterinaria prestato da un veterinario incaricato del benessere dei cani ospiti del canile rifugio, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari, come da termini di legge, ed individuato mediante apposita convenzione.

Il veterinario convenzionato dovrà essere in grado di espletare (in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e nel rispetto delle competenze dell'ASL e delle sue prescrizioni) le seguenti prestazioni:

- a) visite periodiche agli animali ospitati, prescrizione di terapie e vaccinazioni periodiche;
- b) controlli medici nonché utilizzo dell'ambulatorio per le indagini diagnostiche o cliniche e per effettuare terapie intensive;
- c) altre prestazioni in tema di profilassi a tutela del benessere degli animali e della salute pubblica (per quanto non di competenza dell'ASL secondo le prescrizioni della stessa);

Il veterinario responsabile inoltre:

- d) richiede al soggetto aggiudicatario, ogni volta ne ravvisi la necessità, specifici trattamenti antiparassitari;
- e) avvalora per iscritto costantemente l'alimentazione (quantità e qualità);
- f) aggiorna le schede di ogni singolo cane;
- g) redige una relazione periodica, da consegnare agli uffici comunali, sulla situazione sanitaria dei cani ospiti, indicante gli elementi di maggior rilievo ed eventuali proposte organizzative e migliorative della gestione, per il benessere animale.

Il veterinario convenzionato non sarà a disposizione per visite e/o terapie da effettuare su cani di proprietà di privati per conto e/o con spese a carico del Comune di Borgomanero stesso, se non per casi particolari precedentemente concordati. Il veterinario sarà contattato direttamente dal soggetto aggiudicatario.

Restano a carico della Stazione Appaltante gli interventi medico veterinari di rilevante importanza (interventi chirurgici, ricoveri, etc.).